



COMUNE DI SAN GREGORIO D'IPONA

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA

Delibera Consiglio Comunale numero 10 del 06.10.2016

(Proposto dal Servizio Area Tecnica – settembre 2016)

**Via Aldo Moro 89853 San Gregorio d'Ippona VV
Cod. fiscale e partita IVA 00352950794
tel. 0963.261021 fax 0963.261455
<http://sangregorioidippona.asmenet.it/>**

**SAN GREGORIO D'IPONA -
REGOLAMENTO COMUNALE DI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA
SCHEMA PROPOSTO DAL SERVIZIO AREA TECNICA**

REGOLAMENTO COMUNALE DI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA

INDICE

Oggetto	Art. 1
Definizione	Art. 2
Concetto di area di circolazione	Art. 3
Denominazione delle aree di circolazione	Art. 4
Iniziativa per la denominazione delle aree di circolazione	Art. 5
Divieti	Art. 6
Modifica di denominazione	Art. 7
Deliberazioni	Art. 8
Competenza burocratica	Art. 9
Targhe viarie	Art. 10
Numerazione civica	Art. 11
Attribuzione della numerazione civica	Art.12
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	Art.13
Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	Art. 14
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale	Art. 15
Numeri civici per i futuri accessi	Art. 16
Targhe per la numerazione civica	Art. 17
Regole per l'apposizione della numerazione civica	Art. 18
Numerazione interna	Art. 19
Targhe numerazione interna	Art. 20
Regole per l'apposizione della numerazione interna	Art. 21
Numeri per i futuri accessi interni	Art. 22
Obblighi dei proprietari dei fabbricati	Art. 23
Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica	Art. 24
Obbligo di comunicazione	Art. 25
Sanzioni e misure di ripristino	Art. 26
Riferimenti normativi	Art. 27
Disposizioni di rinvio	Art. 28
Efficacia delle disposizioni del regolamento	Art. 29
Entrata in vigore	Art. 30

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

La *numerazione civica* è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

La *numerazione interna* contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da corti, cortili o scale interne.

Dovranno essere contrassegnate con le lettere le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

Art. 3

Concetto di area di circolazione

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, piazza, piazzale, largo e simili, comprese le strade private aperte al pubblico costituisce una distinta area di circolazione.

Per centro abitato, ai fini del presente regolamento si intende quella parte del territorio comunale così delimitata sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione.

All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.

Art. 4

Denominazione delle aree di circolazione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.

Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso.

E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10-05-23 n.1158, e dalle leggi 23-06-1927, n.1188 e l.s.m.i...

Le strade di scarsa rilevanza (sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purché brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuna una distinta denominazione.

Art. 5

Iniziativa per la denominazione delle aree di circolazione

Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate dai componenti della Giunta, dai Consiglieri Comunali, da Enti pubblici o privati, Associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati.

Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza.

Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere nei confronti del cittadino alcun diritto tutelato dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; l'amministrazione comunale può richiedere supplementi di documentazione o rigettare in toto la richiesta che non può essere discussa nuovamente per almeno tre anni successivi al rigetto.

Art. 6

Divieti

E' fatto divieto di intitolare strade a persone ancora in vita o decedute da meno di dieci anni, salvo, in quest'ultimo caso, deroga motivata.

Art. 7

Modifica di denominazione

Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per importanti motivi e devono ottenere l'autorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali, per il tramite dell'Ufficio Territoriale di Governo.

Le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente, per un periodo minimo di anni cinque.(5)

Art. 8

Deliberazioni

Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i., sono competenza della Giunta Comunale.

Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione.

Lo stesso Prefetto può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Art. 9

Competenza burocratica

E' compito dell'Ufficio Toponomastica studiare e proporre all'esame della Giunta l'aggiornamento dell'onomastica stradale, nonché l'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale

L'ufficio Toponomastica è costituito dal Responsabile del Settore Demografico, che coordina l'Ufficio, dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e dal Responsabile del Settore Polizia Locale e, se necessario, da un dipendente, da loro individuati.

Salvo più specifica declaratoria definita dall'Ufficio Toponomastica, sono comunque

di competenza dei singoli Settori l'attività relativa a:

- Al Settore Demografico l'attività relativa alla denominazione delle aree di circolazione e la tenuta dello stradario;
- Al Settore Tecnico l'assegnazione dei numeri civici e la posa delle targhe stradali;
- Al Settore Polizia Locale controlli e sanzioni.

Art. 10

Targhe viarie

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura del Settore Tecnico:

- grafica di stemma comunale a colori – nome comune- bordo perimetrale blu cobalto o nero numerazione monocromatica nero;
- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

Nelle aree di circolazione del centro storico la denominazione delle aree di circolazione può essere indicata su targhe di ceramica artistica bianco lucida o similari, dimensioni cm. 30x50 formato ottagonale, grafica di stemma comunale a colori, bordo perimetrale e toponimo monocromatica blu cobalto, posizionate su telai in ferro zincato a caldo, colore nero antracite con palo di sostegno in ferro zincato a caldo, colore nero antracite H= ml 3,00 diametro mm 60.

Art. 11

Numerazione civica

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo.

Art. 12

Attribuzione della numerazione civica

Al Comune compete l'attribuzione e l'indicazione del numero civico.

Vanno numerate tutte le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1) intendendo con accessi anche i garages che danno direttamente sull'area di circolazione.

All'interno dei fabbricati vanno numerati le unità ecografiche ovvero gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1, e s.m.il), sono escluse le autorimesse o garages interni agli edifici.

Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle, alle aree destinate alla raccolta rifiuti e simili; gli accessi secondari di aree pertinenziali ad immobili a cui è stata attribuita la numerazione.

Art. 13

Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

La numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante;

Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;

Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante.

Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro. Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore;

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante;

Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Art. 14

Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari a sinistra ed i pari a destra fatte salve le situazioni preesistenti.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire la numerazione può essere unica e progressiva.

Art. 15

Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale, fatte salve le situazioni preesistenti.

Art. 16

Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Quando i nuovi accessi sono tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola in ordine alfabetico progressivo

Art. 17

Targhe per la numerazione civica

I numeri civici devono essere indicati su targa in ABS anti UV o ceramica, predisposta per la numerazione intercambiabile esterna, dimensioni cm. 18x12, facciata anteriore ricoperta da pellicola cl. 1^a, certificata anni 7 come CDS, grafica di stemma comunale a colori – nome comune- bordo perimetrale blu cobalto numerazione monocromatica nero;

Art. 18

Regole per l'apposizione della numerazione civica

I numeri civici devono essere posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili

Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e nel

caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è opportuno collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

Art. 19

Numerazione interna

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

La numerazione, dall'ingresso principale, deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo il senso della scala.

In presenza di più scale, anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di lettere, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Art. 20

Targhe numerazione interna

I numeri interni devono essere indicati su targhe in ceramica bianca ovale, grafica di numerazione e dicitura "interno" di colore blu cobalto, cottura in forni per ceramica a 900°, collocato in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice.

Le lettere alle scale devono essere indicate su targhetta in alluminio piano 15/10, dimensioni cm. 12x18, facciata anteriore ricoperta da pellicola cl. 1^a, grafica di bordo perimetrale – dicitura "SCALA" – lettera di colore monocromatico nero.

Art. 21

Regole per l'apposizione della numerazione interna

I numeri e le lettere devono essere posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, di regola ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari.

Art. 22

Numeri per i futuri accessi interni

Quando i nuovi accessi sono tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera minuscola

in ordine alfabetico progressivo.

Art. 23

Obblighi dei proprietari dei fabbricati

A costruzione ultimata il proprietario del fabbricato deve presentare domanda per ottenere l'indicazione del numero civico e, se occorre, del numero interno.

Le spese per la fornitura della targhette, numeri civici esterni ed interni e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile.

Art. 24

Richiesta per l'attribuzione o soppressione della numerazione civica.

L'attribuzione del numero civico e della numerazione interna va richiesta al Settore Tecnico – Servizio Urbanistica, secondo quanto dispone l'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n. 223, e s.m.i. all'atto della presentazione della domanda di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore o alla presentazione della relativa autocertificazione di agibilità.

La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere corredata dalla planimetria dell'edificio e delle unità ecografiche semplici, con indicazione degli accessi esterni da numerare e con elencati gli accessi interni e la loro destinazione d'uso.

Nel caso che, per motivate ragioni, il proprietario abbia necessità di ottenere il numero civico prima dell'ultimazione dell'edificio dovrà impegnarsi a non modificare, fino alla fine dei lavori, il numero e la distribuzione delle unità ecografiche.

Tutte le targhette devono essere chieste all'ufficio anagrafe, che provvede alla fornitura, previo pagamento del corrispettivo.

A regolamento attuato, nei casi di mancanza della richiesta di attribuzione della numerazione civica oppure di fabbricato privo di numerazione civica viene inibita l'iscrizione anagrafica in quella residenza.

In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario comunica al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero o i numeri civici da abolire.

Art. 25

Obbligo di comunicazione

Tutti gli uffici Comunali, nell'ambito ciascuno delle proprie competenze, dovranno

trasmettere all'ufficio anagrafe ogni disposizione e provvedimento concernente l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 26

Sanzioni e misure di ripristino

E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, spostati, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione da parte della polizia locale.

E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno. Per l'inottemperanza di quanto disposto dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 50 Euro a 250 Euro, ai sensi delle legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.

Art. 27

Riferimenti normativi

Il presente Regolamento Comunale relativo alla gestione della Toponomastica e alla gestione della numerazione civica basa i suoi articoli prevalentemente su:

- Regio Decreto 10 maggio 1923, n. 1158, recante *Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali*, convertito con la Legge 17 aprile 195, n. 473 e successive modificazioni;
- Legge 23 giugno 1927, n. 1188, recante *Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei*;
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante *Ordinamento delle Anagrafi delle popolazione Residente*, ed in particolare gli articoli 9, 10 e 11;
- D.P.R. 20 maggio 1989, n. 223, recante *Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della Popolazione Residente*, in particolare gli articoli dal 38 al 45 e 47;
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante *Nuovo Codice della Strada*, in particolare l'articolo 39;
- Decreto Ministeriale 29 settembre 1992, con il quale il Ministero dell'Interno ha delegato ai Prefetti la facoltà di autorizzare l'intitolazione di luoghi pubblici e monumenti a persone decedute da meno di dieci anni;
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante *Regolamento del Codice della Strada*, in particolare l'art. 133;
- Dalle istruzioni per l'ordinamento ecografico impartite dall'ISTAT e pubblicate nel

volume “*ISTAT – Anagrafe della Popolazione – Metodi e norme – serie B.29 – ed. 1992*”;

Art. 28

Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Art. 29

Efficacia delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle proposte in materia di toponomastica presentate successivamente alla data della sua attuazione che dovrà avvenire con apposita delibera.

Sono abrogate tutte le disposizioni assunte con precedenti atti dall'Amministrazione Comunale che risultino in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 30

Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico n. 267/2000, l'attuazione avverrà mediante delibera comunale dopo l'accertamento, il raffronto e la posa in opera della nuova numerazione.